

Segnalazione/Parere

ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI AGROTECNICO

DATI GENERALI

articolo (L.287/90) 21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo

rif AS614

decisione 16/09/2009

invio 21/09/2009

PUBBLICAZIONE

bollettino n. 37/2009

SEGNALAZIONE/PARERE

mercato (74) ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
(K) SERVIZI VARI

destinatari Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

▼ Testo Segnalazione/Parere

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al bando di indizione per l'anno 2009 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico (*GU n. 41 del 29-5-2009*) nonché alla nota prot. 7893 del 22 luglio 2009, adottata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio V, avente ad oggetto "*titolo di studio necessario per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico*", con la quale il citato ufficio, sul presupposto della non equipollenza dei titoli di studio di agrotecnico e perito agrario, ha negato che il titolo di studio di perito agrario possa essere considerato equipollente o comunque utile per la partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, come invece ritenuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

L'Autorità ritiene che gli atti in questione risultino idonei ad introdurre significativi elementi di ingiustificata restrizione della concorrenza nelle professioni di agrotecnico e perito agrario.

L'Autorità ha più volte osservato che i requisiti qualitativi all'accesso nelle professioni devono essere tali da evitare che per loro tramite vengano surrettiziamente introdotte restrizioni di tipo quantitativo. Al riguardo, si deve evidenziare che se una selezione anche stringente all'entrata può apparire giustificata per le professioni caratterizzate da importanti asimmetrie informative, alcune restrizioni all'accesso comportano dei costi eccessivi in termini di rallentamento dell'entrata nel mondo del lavoro. È necessario, pertanto, che ad una valutazione concorrenziale le restrizioni all'accesso risultino necessarie e proporzionate all'obiettivo che queste desiderano raggiungere.

Per quanto concerne, in particolare, il caso in esame, con il bando *de quo* e la successiva nota, adottata a seguito di segnalazione da parte del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Ministero dell'Istruzione ha introdotto una barriera all'ingresso della professione di agrotecnico che non risulta né necessaria né proporzionata. Non necessaria, perché, a fronte di *curricula studiorum* del tutto equiparabili – così come riconosciuto, fra l'altro, anche dal Consiglio di Stato¹¹ [*Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 195/98, adottato nell'Adunanza del*

10 marzo 1998.] – la verifica del possesso delle competenze richieste per lo svolgimento della professione di agrotecnico deve avvenire proprio nel momento dell'esame di Stato, e non in una fase a questo antecedente. Non proporzionata, perché è stato proprio il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, vale a dire il soggetto meglio posizionato a conoscere delle competenze richieste per lo svolgimento della professione, ad "aprirsi" anche a soggetti aventi titoli di studio equipollenti o ritenuti comunque equiparabili. Come più volte sottolineato dall'Autorità, dette forme di apertura delle professioni devono essere valutate favorevolmente, in quanto garantiscono una più efficace concorrenza nel mercato dei servizi professionali e non incidono, invece, sulle funzioni tipiche delle singole professioni, garantendo in questo senso l'autonomia e le peculiarità degli Ordini professionali.

Nel caso di specie, peraltro, la condotta pro-concorrenziale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati appare del tutto conforme al quadro normativo delle professioni di agrotecnico e perito agrario e costituisce la virtuosa applicazione di principi formalmente e sostanzialmente già riconosciuti nel nostro ordinamento. L'equipollenza formale e sostanziale dei titoli di studio di agrotecnico e perito agrario è stata più volte ribadita dalla legge, sia con riferimento al titolo di diploma (in questo caso lo stesso Ministero dell'Istruzione, nell'anno 2002, aveva riconosciuto l'equipollenza tra il diploma di maturità professionale agrotecnico e il diploma di perito agrario), sia con riferimento ai corsi di laurea del nuovo ordinamento universitario. A questo proposito, si osserva, da un lato, come la formale equiparazione tra i relativi titoli di studio, operata dalle citate fonti normative, risulti idonea ad eliminare ogni dubbio sulla equivalenza, sotto il profilo giuridico, tra i diplomi di agrotecnico e perito agrario; dall'altro, come tale evoluzione appaia costituire la logica conseguenza di corsi fondati su materie di studio sostanzialmente analoghe, come analoga è la formazione complessiva all'esito dei due corsi di studio. Circostanza quest'ultima riconosciuta anche dal Consiglio di Stato, che parla addirittura di vera e propria "duplicazione dei corsi".

Alla luce di quanto precede, appare del tutto irragionevole che due titoli di studio vengano dichiarati equipollenti per certi aspetti e non per altri; circostanza peraltro esclusa, in precedenza, dallo stesso Ministero, che si era già espresso per l'equipollenza, senza condizioni, dei due titoli.

Tenuto conto di quanto sin qui considerato, l'Autorità auspica che l'amministrazione competente, uniformandosi ai principi di concorrenza stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale, tenga conto di tali osservazioni e sottolinei, inoltre, la necessità che alle distorsioni sopra evidenziate, causate dall'introduzione di un'ingiustificata barriera all'accesso all'esame di abilitazione alla professione di agrotecnico, sia posto quanto prima un termine.

	IL PRESIDENTE <i>Antonio Catricalà</i>
--	---